



# COMUNE DI BONO

Sito Web: [www.comune.bono.ss.it](http://www.comune.bono.ss.it)

E-mail: [protocollo@comune.bono.ss.it](mailto:protocollo@comune.bono.ss.it)

Pec: [protocollo@pec.comune.bono.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.bono.ss.it)

Corso Angioy, 2 07011 Bono - Provincia di Sassari

Tel. 079/7916900 telefax 079-790116 Partita IVA e C.F. 00197030901

**Prot. n. 158**

**Ordinanza n. 001 del 05/01/2021**

## IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI: - il D.L. n. 125/2020 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";

- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»";

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020;

CONSIDERATO: - l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 anche nel territorio regionale;

- che in un ristretto arco temporale nel Comune di Bono, purtroppo, si sono registrati nuovi casi di COVID-19;

- che il numero comunicato ATS è nettamente inferiore rispetto alle segnalazioni pervenuteci dai diretti interessati, per i quali codesto Comune ha attivato la differenziata COVID-19, che fa supporre un dato relativo a circa 300 positivi;

- la nota prot. n. 153 del 05/01/2021, in riscontro a una nostra richiesta, che contiene i dati relativi alla situazione epidemiologica, definita grave;

CONSIDERATO che la presente ordinanza si pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche e inderogabili o ad un particolare stato di necessità;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Bono;

RITENUTO che sia quanto mai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela, allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio, e che la messa in atto di comportamenti non responsabili comprometta di fatto l'auspicata ripresa delle attività e il ritorno graduale alla normalità, nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo ulteriori azioni finalizzate a ridurre il contagio;

RILEVATO che diventa essenziale mettere in campo azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici laddove non si possa evitare il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea od occasionale;

RISCONTRATO che si avverte la necessità di un cambiamento delle abitudini nei comportamenti sociali e familiari evitando i contagi in ambito familiare e, in particolare, gli assembramenti;

SENTITO il parere dei componenti dell'Amministrazione tutta;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

## **ORDINA**

### **Con decorrenza immediata e fino al 24/01/2021:**

- È vietato ogni spostamento da e per il Comune di Bono, salvo che per comprovate e motivate esigenze lavorative, ivi comprese le attività di studio, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- Sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar e circoli). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle regole anti-covid, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto sino alle ore 22:00;
- Continuano ad essere chiusi gli uffici comunali i quali, comunque, garantiranno i servizi essenziali e riceveranno il pubblico previo appuntamento telefonico;
- La sospensione delle attività di servizi alla persona (quali estetisti e parrucchieri), orologeria/oreficeria, fioristi al dettaglio, commercio di abbigliamento e calzature. Resta consentita, ove possibile, la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- Che le attività che continuano ad essere aperte al pubblico (ad esempio negozi di generi alimentari, uffici bancari, uffici postali, edicole, centri servizi, agenzie assicurative, tabacchini, ferramenta, lavanderie, mangimi, rivendita bombole, rivendita legname, farmacie

e parafarmacie, attività artigianali ecc.) si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario. Se i locali non consentono il distanziamento previsto, i clienti possono accedere uno alla volta;

- La sospensione dell'attività didattica in presenza presso le scuole di tutti gli ordini e gradi presenti sul territorio comunale;
- La chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati ed il divieto della vendita ambulante;
- La chiusura al pubblico del cimitero comunale e degli impianti sportivi;
- La sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose in presenza di fedeli, compresi i funerali. Il rito funebre dovrà dunque essere celebrato direttamente al cimitero alla presenza dei soli stretti familiari (fino ad un massimo di 15 persone);
- La possibilità di svolgere individualmente attività motoria e/o sportiva all'aperto e in forma individuale nelle immediate vicinanze della propria residenza;
- Resta obbligatorio l'utilizzo della mascherina che vada a coprire perfettamente le vie aeree (naso e bocca) con rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- Il divieto di ogni forma di raduno conviviale e non, in luoghi pubblici e/o privati, ivi compresi i raduni conseguenti all'attività venatoria svolta nel territorio comunale, nelle sedi sociali di associazioni sportive o culturali.

### **SI ORDINA INOLTRE**

Al Servizio Igiene Pubblica della Provincia di Sassari e all'U.S.C.A dell'ASSL di Ozieri, ciascuno per le proprie competenze, la trasmissione puntuale e costante dei seguenti dati con aggiornamento giornaliero:

1. numero effettivo, con relativi dati anagrafici e di residenza, di tutti i soggetti a cui è stata riscontrata positività al Covid in isolamento obbligatorio;
2. numero effettivo, con relativi dati anagrafici e di residenza, dei soggetti venuti a contatto con positivi, che si trovino in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario;
3. numero effettivo dei soggetti a cui è stata riscontrata positività al Covid ricoverati presso strutture ospedaliere;
4. numero di soggetti in attesa di accertamenti diagnostici che si trovino in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario;
5. numero di soggetti in attesa di ulteriori accertamenti diagnostici (quali secondo tampone di controllo) che si trovino in isolamento domiciliare obbligatorio.

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente, e che la stessa venga notificato a:

- Prefettura – U.T.G. di Sassari;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;
- Comando compagnia e Stazione Carabinieri di Bono;
- Questura di Sassari;
- Guardia di Finanza della provincia di Sassari;
- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
- Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Bono;

- Dirigente scolastico dell'I.S.S. "A. Segni";
  - Dirigente scolastico dell'I.S.S. "E. Fermi";
  - Parrocchia San Michele Arcangelo;
  - Compagnia Barracellare;
  - S.O.G.I.T. Croce di San Giovanni, Protezione Civile;
  - A.S.S.L. di Sassari;
  - Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Sassari;
  - Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale R.A.S.;
  - Ufficio Polizia Locale del Comune di Bono;
  - Nonni Vigili – Associazione Carabinieri in congedo Bono.
- Di incaricare le forze dell'ordine presenti sul territorio della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Bono.

### **INFORMA**

I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni considerate in zona rossa;

La violazione della presente ordinanza è, inoltre, punita ai sensi del comma 7-bis, art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza viene firmata dal Vicesindaco, delegato dal Sindaco, quest'ultimo assente per motivi di salute.

Per il Sindaco  
Il Vicesindaco  
F.to Nicola Spanu